

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1976

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, RIZZI, MONDINO, BIONDI, STERPA***Presentata il 26 agosto 1980*

### Nuove norme concernenti l'elevazione del tetto pensionabile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle norme più importanti del disegno di legge sulla riforma del sistema previdenziale — già approvato dal Consiglio dei ministri e tuttora in attesa di discussione al Parlamento è quello che eleva da 12.600.000 lire a 18.500.000 lire annue il tetto pensionabile, cioè la retribuzione da prendere a base per determinare l'importo della pensione.

Attualmente per gli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestita dall'INPS, l'importo massimo di tale retribuzione è infatti di 12.600.000 lire annue, da cui viene — con 40 anni di anzianità contributiva — una pensione di 10.080.000 lire l'anno, pari a 775.400 lire mensili. Questa è quindi adesso la pensione più alta che gli assicurati di cui trattasi possono avere anche se la loro retribuzione supera 12.600.000 lire annue e benché i contributi assicurativi da versare periodicamente all'INPS debbano essere calcolati sulla retribuzione effettiva del lavoratore, qualunque ne sia l'importo. Perciò, se lo stipendio annuo del lavoratore supera 12.600.000 lire una parte

della sua contribuzione (talvolta molto cospicua) rimane pensionisticamente sterile.

Occorre tener presente inoltre che da quando il predetto massimale venne istituito sono passati molti anni e che nel frattempo l'incremento delle retribuzioni, sollecitato dalla svalutazione monetaria, lo ha reso assolutamente anacronistico. Di assicurati danneggiati da questo massimale ce ne sono molti. Soprattutto i dirigenti del credito, delle assicurazioni, del commercio e dei trasporti che sono iscritti, come i loro dipendenti, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e quindi soggetti allo stesso massimale di retribuzione pensionabile. Ne consegue che nessuno di quei dirigenti può attualmente avere una pensione superiore a 775.400 lire mensili anche se guadagna molto di più.

Presso altre forme di previdenza obbligatoria (INPDAI e INPGI ed alcuni Fondi speciali di previdenza amministrati dallo stesso INPS) il tetto pensionistico, cioè la retribuzione annua su cui si calcola la pensione è invece più alto o non esiste af-

fatto e la contribuzione assicurativa del singolo è comunque rapportata all'entità della sua retribuzione e quindi interamente pensionabile.

Su questo assurdo stato di cose venne ripetutamente richiamata l'attenzione dei competenti organi ma senza risultato, anche perché partiti e sindacati non si sono mai decisi a far rimbalzare in sede legislativa le vibrante proteste delle categorie. È un'ingiustizia che il disegno di legge sulla riforma del sistema previdenziale tende ad eliminare, proponendo di elevare a 18.500 mila lire annue il tetto pensionistico. Chi guadagna tanto o più di tanto potrebbe quindi avere una pensione di 1.138.400 lire mensili, anziché 775.400 quanto gli spetta adesso in base alle norme vigenti.

Lo stesso disegno prevede inoltre che la retribuzione pensionabile (« tetto ») venga indicizzata, cioè annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita. In tal modo il tetto pensionistico dei lavoratori iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità e vecchiaia raggiungerebbe presto quelli più elevati (e

temporaneamente bloccati) di altre forme di previdenza (INPDAI e INPGI) dopo di che la retribuzione pensionabile massima dovrebbe essere la stessa per tutti i lavoratori dipendenti — anche se non amministrati dall'INPS — e rivalutata in rapporto all'andamento del costo della vita.

Nelle intenzioni del disegno di legge sulla riforma del sistema previdenziale lo aumento del tetto pensionistico da 12 milioni 600.000 lire a 18.500.000 lire annue dovrebbe trovare applicazione subito, ma è difficile che un progetto di riforma profondamente innovativo come quello predisposto (dove l'aumento del tetto pensionabile è soltanto una parte) possa essere approvato nell'immediato futuro già ipotizzato da altri importanti impegni legislativi. La questione del tetto pensionabile può essere risolta subito, però, con un provvedimento stralcio più che giustificato, del resto, dalla trepida attesa di tanti lavoratori altrimenti costretti ad assoggettarsi a un pensionamento che li costringe a ridurre drasticamente il loro tenore di vita.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 il tetto pensionistico — cioè la retribuzione massima da prendere come base per determinare l'importo della pensione a favore degli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestita dall'INPS — viene elevato da lire 12.600.000 a lire 18.500.000 annue.

Tale retribuzione deve essere indicizzata, cioè annualmente adeguata alle variazioni del costo della vita, fino ad allinearsi con quelle temporaneamente più elevate di altre forme di previdenza obbligatoria (INPDAI, INPGI, eccetera); dopo ciò la retribuzione pensionabile deve essere la stessa per tutti i prestatori d'opera ed essere determinata in seguito dall'andamento del costo della vita, rilevato dall'ISTAT.